

N. 67407/22 r.g.



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice istruttore, vista la domanda cautelare in corso di causa presentata nell'interesse di [REDACTED] cittadino dello Sri Lanka, osserva quanto segue:

Il ricorrente- regolarmente soggiornante sul territorio nazionale in forza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato - ha ottenuto in data 7.12.2021 il nulla osta al ricongiungimento del figlio [REDACTED], all'epoca minorenni (il ragazzo è nato il 7.2.2003).

Esponde il ricorrente che nel tempo trascorso dal rilascio del nulla osta non è stato possibile ottenere dall'Ambasciata d' Italia a Colombo un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto, a causa della sostanziale inaccessibilità dei relativi uffici, e che avendo il figlio nel frattempo raggiunto la maggiore età non sarà possibile ottenere un nuovo nulla osta.

Invocando dunque il proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare, chiede al tribunale di ordinare all'autorità consolare di fissare un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto in favore del figlio.

Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto della domanda in quanto la scadenza del nulla osta è maturata nel giugno del 2022, ed ancora perché nel caso in esame difetta la prova che il figlio del ricorrente (che ha ormai raggiunto la maggiore età) sia ancora libero di stato.

Si deve indubbiamente rimarcare che non vi è prova di alcun contatto tra gli interessati e l'ambasciata prima del 25 maggio 2022; solo a tale data, dunque ormai a ridosso della scadenza del nulla osta (7 giugno 2022) vi è traccia di una prima interlocuzione tra un professionista incaricato dagli interessati e gli uffici consolari di Colombo.

Tuttavia la condotta indubbiamente imprudente degli interessati non ha costituito la causa unica del superamento del termine del visto, dovuta anche alla confusività dei messaggi provenienti dalla rappresentanza consolare.

Come emerge infatti dalla corrispondenza prodotta in giudizio dal ricorrente, alla data del 26 maggio 2022, dal sito dell'Ambasciata si ricavavano – ai fini della presentazione della domanda di visto, le seguenti indicazioni:

“ UFFICIO VISTI

e-mail: visti.ambcolombo@esteri.it

PEC : amb.colombo.visti@cert.esteri.it (Indirizzo abilitato esclusivamente alla ricezione di Posta Elettronica Certificata)

Tutte le richieste di visto per l'Italia sono trattate dall'Ufficio Visti dell'Ambasciata.

Le domande di rilascio del visto o le richieste di informazioni sulle procedure possono essere indirizzate sia all'Ufficio Visti dell'Ambasciata che alla società esterna VFS - Italian Visa Application Center. I servizi della società VFS comportano un prezzo aggiuntivo rispetto all'imposta visti ordinaria. Sul sito web della società VFS, www.italy-vfs.com, è inoltre reperibile la modulistica per le domande di visto.

E' possibile contattare l'Ufficio Visti dell'Ambasciata per e-mail

(visti.ambcolombo@esteri.it) oppure chiamando i seguenti numeri in orario di ufficio:

Tel.: +94 11 2588388

Fax: +94 11 2588622

O, in alternativa,

VFS - Italian Visa Application Center

First Floor, No 464, Galle Road

Colombo 03

Call Center

0112350602

E.Mail: info.italysl@vfshelpline.com

Website: www.italy-vfs.com”

Era dunque la stessa autorità amministrativa a suggerire che la domanda possa essere inoltrata attraverso uno dei contatti di cui sopra. E tuttavia nel rispondere alla pec ricevuta dal richiedente il 26 maggio, il dirigente della sezione visti e della sezione consolare dell'Ambasciata, così testualmente si esprime:

“.. temo le siano state fornite informazioni errate. L’Ambasciata d’Italia a Colombo non concede appuntamenti per la presentazione di alcuna domanda di visto: visi □ pure il sito web istituzionale e trovera’ le indicazioni a lei utili. Le domande di visto invece possono essere presentate liberamente dal lunedì’ al venerdì’, dalle 09.00 alle 12.00, presso l’Ufficio Visti incaricato (VFS Global, Singer Bulding, Galle Road, Colombo 03) **SENZA** necessita’ di alcun appuntamento, fatto ovviamente salvo il possesso della documentazione prevista dalle norme: in particolare tutti gli atti di stato civile necessaria a dimostrare l’esistenza del vincolo di parentela dichiarato, tutti tradotti e debitamente legalizzati. Spiace dunque ma, per quanto di competenza di questa Ambasciata, il suo messaggio di posta elettronica non interrompe alcun termine.

Migliori saluti.

Andrea Villani

Head of Visa and Consular Section

Embassy of Italy in Colombo

Sri Lanka and Maldives Islands

55 Jawatta Road – Colombo 05”

La risposta appare in netto contrasto con quanto risultante all’epoca dal sito dell’ambasciata, ove si prevedeva una piena alternatività tra gli uffici consolari e la società di *outsourcing*, e d’altro canto non vi era alcuna indicazione relativa alla necessità di presentarsi personalmente e senza appuntamento, ma si precisava che le domande di rilascio del visto o le richieste di informazioni sulle procedure potevano essere *indirizzate* sia all’Ufficio Visti dell’Ambasciata che alla società esterna VFS - Italian Visa Application Center, di cui contestualmente venivano forniti gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata.

La parte ricorrente ha riposto dunque un legittimo affidamento sulla idoneità di una richiesta inoltrata via *email* ad interrompere il decorso del termine di scadenza del nulla osta. Ed è in grado di dimostrare di aver formulato questa richiesta ad una data (sia pure di poco) antecedente alla scadenza suddetta.

Il rifiuto dell’ambasciata di prendere in considerazione la richiesta appare dunque ingiustificato.

Nessun rilievo spiega poi in questa sede la tesi secondo cui la domanda non potrebbe essere in ogni caso accolta perché l’interessato (ormai maggiorenne) non ha dimostrato di avere mantenuto il proprio stato libero, trattandosi di questione che attiene ai presupposti per il rilascio del visto e non al diritto a vedere raccolta la relativa domanda.

Sussiste dunque il presupposto del *fumus boni juris* della pretesa fatta valere; il requisito del *periculum* può invece rinvenirsi nella natura dei diritti azionati, e nella circostanza che la situazione di stallo verificatasi impedisce al giovanissimo richiedente

di formulare un progetto di vita indirizzandosi verso una attività lavorativa o di studio, nell'incertezza relativa al luogo ove proseguirà la sua esistenza di qui in avanti.

Poiché il ricorso introduttivo è già stato notificato, ai fini della prosecuzione della causa nel merito sarà sufficiente notificare nei termini di cui all'art. 702 bis c.p.c. il presente provvedimento che fissa le scadenze temporali del giudizio.

P.Q.M.

Ordina al Ministero degli Esteri di fissare con urgenza un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto relativa al figlio del ricorrente [REDACTED] nato il 7.2.2003.

Fissa per la prosecuzione del giudizio in sede di merito **l'udienza dell'11 maggio 2023** che sarà sostituita dal deposito di note scritte, da effettuarsi entro le ore 9.30 della medesima data, secondo le previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.

Assegna termine per la notifica del presente provvedimento sino al trentesimo giorno antecedente il termine per la costituzione del convenuto nel giudizio di merito (calcolato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. con riferimento alla data di udienza fissata);

Si comunichi

Roma, 4-1-2023

IL GIUDICE

Cecilia Pratesi